



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO

in persona del giudice del lavoro Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero **883** del ruolo generale dell'anno **2018** promossa

DA

DE NARDI ALBERTO, elettivamente domiciliato in Vittorio Veneto via Nannetti, pec stefanoarrigo@pec.ordineavvocatitrevise.it e claudiadepellegrini@pec.ordineavvocatitrevise.it, presso lo studio dei procuratori Avv.ti Stefano Arrigo e Claudia De Pellegrini

RICORRENTE

CONTRO

INPS, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale in Treviso viale Trento e Trieste n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Lauletta

RESISTENTE

OGGETTO: revocazione sentenza Tribunale di Treviso n. 147/2018 del 14 marzo 2018

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Treviso nella causa proposta da Inps contro Alberto De Nardi con sentenza n. 147/2018 del 14 marzo 2018, in accoglimento del ricorso *ex art. 445bis 6° comma c.p.c.*, ha dichiarato che Alberto De Nardi non ha i requisiti previsti dall'art. 1 legge 222/1984, collegati con una riduzione permanente della capacità di lavoro in misura superiore ai due terzi, in occupazioni confacenti alle sue attitudini.

Nella motivazione della sentenza il giudice, partendo dall'esame della CTU elaborata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e prendendo le distanze dalle conclusioni del perito, ritenendole errate sulla base delle stesse osservazioni da lui esposte, ha



ritenuto insussistente il requisito previsto dall'art. 1 legge 222/1984, in quanto *“il CTU non ha ritenuto pertanto una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo in relazione all'attività concretamente svolta da ultimo dall'assicurato (impiegato nel settore bancario), ma solo, in merito alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1 legge 222/1984, con riferimento a diverse occupazioni che ha ritenuto confacenti.*

Le attività concretamente svolte, diversamente, devono invece essere ritenute confacenti alle attitudini del resistente, in relazione all'età, alla formazione (laurea in scienze forestali), al percorso professionale maturato nel tempo e all'attuale settore di impiego (credito alle imprese agricole)”.

1.1. Alberto De Nardi avverso la citata sentenza ha proposto, con ricorso depositato in data 21 giugno 2018, ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. per il seguente motivo: la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa, in quanto il giudice ha ritenuto che la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo sarebbe stata valutata dal CTU rispetto ad occupazioni diverse da quella concretamente svolta dall'assicurato.

La parte ha affermato che si sarebbe configurato il motivo di revocazione di cui all'art. 395 1° comma n. 4 c.p.c. in quanto il giudice ha pronunciato la sentenza in quanto effetto di un errore di fatto risultante dagli atti di causa.

Ha convenuto in giudizio Inps chiedendo la revocazione della sentenza del Tribunale di Treviso n. 147/2018 del 14 marzo 2018.

1.2. Si è costituito in giudizio Inps, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per revocazione, in quanto il giudice non è incorso in un errore di fatto e la sentenza è frutto dell'attività di valutazione e interpretazione dei fatti stessi. Ha chiesto, in ogni caso, il rigetto del ricorso.

2. L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., vi è quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non constitui un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e *“deve consistere in una "svista" materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti di causa, sicché non rientrano nella relativa nozione le valutazioni giuridiche sulle risultanze processuali”* (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27570).

Nella fattispecie in esame il vizio dedotto nel ricorso per revocazione risulta insussistente.

2.1. Parte ricorrente ritiene che *“il Giudice ha errato su di un fatto decisivo per il giudizio, cioè che il Consulente Tecnico d'ufficio abbia adeguatamente risposto al quesito postogli, cioè*



abbia valutato la diminuzione di capacità lavorativa in relazione ad occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, considerando l'attività impiegatizia svolta dal medesimo".

La censura non può essere condivisa.

Infatti, il CTU nominato da un lato ha affermato che *"in considerazione della formazione specialistica e dell'esperienza accumulata, è quindi possibile affermare che tale ambito rappresenta pacificamente il settore delle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato"* (pag. 31 dell'elaborato in atti); successivamente, in risposta alle osservazioni di un consulente di parte secondo cui il ricorrente ha *"ritrovato" una collocazione tesa non tanto a rispettare la personalità produttiva del soggetto quanto "semplicemente" le energie residuali di cui il medesimo è in possesso*", ha precisato che *"l'attività svolta dal medesimo non è tanto quella confacente le sue aspirazioni ed alla sua personalità produttiva, quanto un'attività meramente residuale che può essere concepita solo nell'ambito di un adeguato sistema di welfare teso a proteggere la condizione del soggetto invalido e compromesso nelle sue potenzialità produttive"* (pag. 35 dell'elaborato), concludendo che *"le infermità descritte comportano una permanente riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo tale da configurare la condizione di invalido a mente dell'art. 1 della legge 222 del 1984"*.

Ebbene, alla luce di tali risultanze, è emerso che: il settore di attività è confacente alle attitudini del ricorrente; l'assicurato svolge una attività in concreto, che non è quella confacente alle sue aspirazioni e alla sua personalità produttiva.

Il giudice, sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha ritenuto non sussistente il requisito sanitario dell'art. 1 legge 222/1984, in quanto ha valutato che la circostanza che l'assicurato svolge una attività in concreto, che non è quella confacente alle sue aspirazioni e alla sua personalità produttiva, che è affermata espressamente dal consulente (dato fattuale), smentisca le conclusioni del perito che su tale attività ha valutato lo stato psicofisico del ricorrente (con un'attività di valutazione), con conseguente non riconoscimento del requisito sanitario oggetto di accertamento: ha compiuto appunto una operazione di valutazione, partendo proprio dalle risultanze espresse dal consulente e distaccandosi dalle conclusioni di questi, sulla base del principio per cui *"il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito"* (Cass. 20 luglio 2001 n. 9922).

L'assenza di una svista materiale sui fatti determina il rigetto del ricorso.

4. La complessità della questione esaminata costituisce giustificato motivo di compensazione delle spese di lite.



P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
rigetta il ricorso;
compensa tra le parti i compensi di lite.

Treviso, 23 gennaio 2019

Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi

